



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

58

REGOLAMENTO

*Tariffe e tasse occupazione spazi ed aree
pubbliche*

approvato con delibera C.P. n.58 del 27/04/1994

**Le tariffe della Tosap vengono determinate
annualmente con apposito provvedimento
amministrativo.**

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO TARIFFE E TASSE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Del. C.P. n. 58/1994)

**(Le tariffe della Tosap vengono determinate
annualmente con apposito provvedimento amministrativo)**

ART.1

Sono soggette alla tassa:

- a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade provinciali e tutte quelle strade trasferite alla Provincia, e, comunque sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia;
- b) la occupazione di cui al punto a) soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, gaie windows e simili, infissi di carattere stabile nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private su quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.-

ART.2

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si suddividono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza dei manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.-

N.B.: Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione dei medesimi;
Sono escluse dalle tasse le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.-

ART.3

Le licenze riguardano le opere o i depositi temporanei nonchè le opere permanenti che non comportino un'alterazione qualsiasi dello stato di fatto del demanio prov.le;

Tutte le altre utenze a favore dei privati o di enti sul demanio medesimo costituiscono oggetto di concessione.-

Sia le concessioni sia le licenze di cui sopra sono rilasciate dal Dirigente di Settore.-

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART.4

Le licenze e concessioni di occupazione di cui ai precedenti articoli sono subordinate all'osservanza delle disposizioni del T.U. Settembre 1931 n.1175 e dei regolamenti di polizia locale e di edilizia deliberati e approvati a norma di legge.-

ART.5

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essa assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate della sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.-

ART.6

Le licenze e le concessioni hanno sempre il carattere della precarietà e sono revocabili in qualsiasi tempo a giudizio insindacabile dell'amministrazione Provinciale.-

Le concessioni del sottosuolo però non potranno essere revocate, se non per le necessità dei pubblici servizi.-

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART.7

Nessuna licenza o concessione potrà essere accordata senza domanda, e nessuna domanda sarà presa in considerazione, se non sia redatta in carta bollata indirizzata al Presidente della Provincia, se non contenga un'esatta determinazione di ciò che deve formare oggetto della licenza o della concessione, se non ne sia indicata la durata, se non venga corredata, quando ne sia il caso, , dei disegni atti a definire le opere, e, se, infine, non venga accompagnata dal pagamento delle spese dell'atto di licenza o di concessione che viene stabilito nella misura di f.

ART.8

Il richiedente insieme alla domanda in carta legale dovrà effettuare un versamento di f. 25.000= per spese d'istruttoria.-

ART.9

Il Dirigente di Settore sentiti i propri uffici competenti, decide:

a) per l'accoglimento della domanda e determina le condizioni alla quali debbono considerarsi subordinate le licenze e le concessioni:

b) per la sospensione dalla domanda.- in questo caso stabilisce le modificazioni da introdurre nelle modalità e nei termini dell'occupazione o nei progetti delle opere, e fissa il termine perentorio alla loro definitiva accettazione;

c) del rigetto motivato della domanda.-

ART.10

Il richiedente, che nel termine perentorio non si uniformi alle condizioni imposte a modifica della domanda di cui alla lett.b) decadrà dalla domanda stessa, come se questa non fosse stata mai presentata-

ART.11

Ogni concessione dovrà risultare da regolare atto di concessione, che sarà stipulato a totale spesa dall'istante.-

Di tale atto di concessione faranno parte integrante, la domanda del concessionario con tutti i documenti allegati, quali, tra gli altri i tipi delle opere per la cui esecuzione si richiede la concessione, e il disciplinare della concessione medesima.-

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART.12

Il disciplinare delle licenze e delle concessioni conterrà fra l'altro:

- a) l'indicazione precisa di ciò che ne è l'oggetto e delle cautele relative all'esecuzione delle opere progettate;
- b) la determinazione delle tasse da applicare e degli altri oneri a carico del concessionario;
- c) la durata della licenza e della concessione, con l'indicazione dei due termini entro i quali, sotto pena di decadenza, il concessionario dovrà iniziare, e compiere le opere;
- d) l'indicazione delle eventuali - cauzioni, che saranno incamerate dall'Amm.ne, e restituite dopo il collaudo delle opere;
- e) l'elezione del domicilio nel comune, nel cui territorio cade la concessione o la maggior parte di questa;
- f) l'espressa condizione che il concessionario si obbliga contrattualmente di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento.-

ART.13

Qualsiasi licenza o concessione, di cui al presente regolamento è soggetta alle seguenti condizioni, le quali s'intendono accettate dal concessionario e saranno per lui obbligatorie, senza che occorra riportarle nel disciplinare:

- a) la licenza o concessione s'intende fatta entro i limiti della competenza dell'Amministrazione prov.le e senza pregiudizio delle concessioni anteriori e dei diritti dei terzi.- Il concessionario rileverà quindi l'Amministrazione della Provincia da qualunque molestia giudiziaria possa pervenire da terzi, che si ritengano danneggiati dalla concessione accordata;
- b) nel caso che la licenza o la concessione venga revocata ai sensi del precedente art.4 come pure nei casi di rinuncia o decadenza, il concessionario avrà obbligo di demolire le opere fatte e di ridurre al primiero stato il demanio e le pertinenze provinciali: e ciò a totale sua cura e spesa, entro il termine che gli verrà fissato;
- c) le licenze e le concessioni saranno subordinate al regolare pagamento delle tasse di licenza o di concessione, secondo la tabella annessa al presente regolamento.-

ART.14

Il concessionario dovrà mantenere a sue spese e cura le opere autorizzate e dal lui eseguite, e dovrà ripararle tosto che si manifestassero danni alla strada in dipendenza delle opere stesse, sotto la comminatoria dell'immediata esecuzione d'ufficio a suo intero carico.-

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART.15

In caso che il fondo per il quale l'utenza viene costituita fosse trasferita a persona diversa dal concessionario, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento della tassa, fino a che non abbia notificato all'Amministrazione provinciale l'atto di trasmissione, rimanendone liberato rispetto alla data della denuncia nei termini di cui al successivo articolo 19.-

ART.16

E' comunque riservata all'Amministrazione provinciale la facoltà nell'accordare una licenza o una concessione, di stabilire che debba questa intendersi personale e ne resti quindi, sotto pena di decadenza, vietata la subconcessione.-

ART.17

Per le concessioni e licenze permanenti, le tasse si applicano ad anno solare.-

Le concessioni sono accordate per un periodo di 29 anni a decorrere dalla data di rilascio del relativo disciplinare.-

Le licenze permanenti sono concesse a tempo indeterminato.- Il beneficiario può liberarsi in qualsiasi tempo della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili, infissi di carattere stabile mediante versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.- La tassa per accessi ai distributori sarà pagata per intero annualmente, salva diversa volontà del titolare circa il pagamento "una tantum".-

ART.18

Le tasse di licenza e di concessione sono applicate unicamente in base alla superficie occupata o, quando si tratti di spazi soprastanti al suolo stradale, in base al grado di utenza.-

TARIFFE

A) OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO PROVINCIALE	TASSA ANNUA AL MQ.
a) Passi pedonali	£. 42.500
b) Passi carrabili di accesso ad	

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

impianti per la distribuzione
dei carburanti

Riduzione del 30% della tariffa

c) occupazione di spazi soprastanti
sottostanti il suolo

Riduzione fino a 1/3 della tariffa

d) passi carrabili

£. 21.000

e) passi carrabili costruiti diret-
tamente dal Comune o dalla
Provincia

la tassa va determinata con ri-
ferimento ad una superficie com-
plessiva di mq. 9. L'eventuale su-
perficie eccedente detto limite è
calcolata in ragione del 10%

f) passi carrabili costruiti diretta-
mente dai Comuni che sulla base
di elementi di carattere oggettivo
risultano non utilizzabili dal pro-
prietario o da altri soggetti a lui
legati da un qualsiasi rapporto

Riduzione del 10% della tariffa

g) cartelli, insegne eccetera posti
sul suolo provinciale

£. 42.500

N.B: La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando
siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi
un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie
sottratta all'uso pubblico.-

B) OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL
SUOLO PROVINCIALE

TASSA A GIORNO X MQ

a) occupazione suolo prov.le

£. 3.000

b) occupazione spazi soprastanti e
sottostanti il suolo

Riduzione fino a 1/3 della tariffa

c) occupazione con tende e simili
(ove le tende siano poste a co-
pertura di banchi di vendita
nei mercati o comunque di aree
pubbliche già occupate la tassa
va determinata con riferimento

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

alla sola parte di esse eventualmente sporgente da detti banchi ed aree)	Riduzione del 30% della tariffa
d) occupazione effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Aumento della tassa fino al 50%
e) occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	Riduzione della tariffa del 50%
f) occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Riduzione della tariffa dell'80%
g) occupazione provvisoria del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture cavi impianti in genere manufatti	Riduzione della tariffa del 50%
h) occupazioni con autovetture di uso privato su aree e ciò destinate dall'Ente	Aumento della tariffa del 30%
C) OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO	Tassa per Km lineare o frazione di Km.
a) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie	£. 225.000
b) occupazione del suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi	£. 50.000

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

- D) OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E SOPRA SUOLO Tassa a giorno per Km. lineare o fraz. di Km.
- a) occupazione del sottosuolo o del soprasuolo stradale prov.le fino al 1° Km. lineare di durata non superiore ai 30 giorni f. 20.000
- b) occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale provinciale superiori ad 1 Km. lineare di durata non superiore ai 30 gg. Aumento della tariffa del 50%
- c) occupazione di durata superiore ai 30 gg. e fino a 90 gg. Aumento della tariffa del 30%
- d) occupazioni di durata superiore ai 90 gg. fino a 180 gg. Aumento della tariffa del 50%
- e) occupazioni di durata superiore ai 180gg. Aumento della tariffa del 100%

E) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

TASSA ANNUA A MQ..

- a) un solo serbatoio sotterraneo di capacità non inferiore a lt.3.000 f. 12.500
- b) un solo serbatotio di capacità superiore a lt.3.000 tassa 1/5 per ogni 1000 lt o frazione di 1.000 lt.

1) -La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.-

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie funzionali e decorative ivi comprese le tettoie i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al punto A).-

2)per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente;

3)per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un 1/5 per ogni 1.000 lt. o frazioni di 1.000 lt. degli altri serbatoi.-

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

	Tassa Annuale a mq.
c) occupazioni del suolo o del soprasuolo prov.le per l'impianto e l'esercizio di apparecchi au- tomatici	£. 12.500
d) occupazioni del suolo con chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati	£. 12.500

Per le concessioni relative all'impianto di linee per trasmissioni di energia elettrica a distanza, ove non esistano le prescrizioni delle leggi speciali e norme fissate nel disciplinare di concessione, viene stabilito quanto appresso:

a) I pali saranno collocati fuori della zona stradale, è, ove ciò non fosse possibile, sul ciglio esterno del fossetto o, in via del tutto eccezionale, sul ciglio della banchina;

b) I fili, le mensole e qualsiasi altro oggetto per sostegno dei fili stessi dovranno esser collocati sui pali ad altezze non inferiori a m.6 dal piano della banchina stradale;

c) gli attraversamenti della strada si eseguiranno nei punti indispensabili e precedentemente stabiliti.- Tali attraversamenti debbono essere, per quanto possibile ortogonali e, in ogni caso, l'angolo formato dai conduttori con la normale all'asse stradale, non dovrà mai superare i 45°.-

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il 15° giorno dalla pubblicazione che avverrà non appena lo stesso sarà stato approvato dall'organo di controllo.